

CORA
PER C.E.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione lavoro

Il Giudice, Dr.ssa Simonetta Liscio, alla pubblica udienza del 12 Aprile 2011 all'esito della discussione orale della causa pronuncia e pubblica mediante lettura la seguente:

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella controversia iscritta al n. 770 Ruolo Gen. Anno 2010

promossa da:

**CO.AP. GENERALI COSTRUZIONI E APPALTI GENERALI
S.R.L.**

Avv. Patrizia Del Frate

- ricorrente in opposizione -

CONTRO

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

- Avv. Cecilia De Vecchi-

- resistente opposto-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.191 emesso dal Tribunale di Perugia in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro in data 19 Febbraio 2010 per il pagamento degli

SENTENZA
Sent. 331/M
Cont. 770/10
Cron. 2048
OGGETTO:
opposizione a
decreto
ingiuntivo

accantonamenti ed i contributi per i lavoratori dipendenti denunciati dalla datrice di lavoro in relazione ai periodi di paga dal marzo 2008 all'agosto 2009.

Eccepisce in via pregiudiziale la odierna opponente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La procedura monitoria deve intendersi esclusa da quelle per le quali è obbligatorio il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione (vedasi Corte Costituzionale, sentenza n. 276/2000).

Ancora in via preliminare l'opponente eccepisce il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, in favore del Giudice del lavoro di Napoli, nel cui circondario ha sede l'impresa opponente.

La questione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 413 C.p.C., bensì dell'art. 444 C.p.C..

La cassa edile per la provincia di Perugia, creditrice, ha sede in Perugia.

Anche laddove si dovesse valorizzare, per la parte relativa alle somme che il datore di lavoro deve accantonare presso la Cassa, la natura retributiva della pretesa (ciò che invero, non si ritiene di condividere dal momento che la controversia non riguarda il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro), l'articolo 413 C.p.C. invocato consente, attraverso il triplice criterio territoriale concorrente ivi previsto, di individuare il giudice competente anche in riferimento al luogo ove insiste una dipendenza dell'impresa ove ha prestato servizio il lavoratore: avendo la odierna opponente presentato alla Cassa edile di Perugia le denunce relative ai lavoratori occupati nei cantieri aperti nella Provincia di Perugia, anche ai sensi dell'art. 413 C.p.C. la competenza individuata dalla Cassa edile risulta corretta.

Quanto al merito, la opponente sostiene di avere versato direttamente ai lavoratori le somme che oggi pretende in pagamento la Cassa.

E' allora necessario offrire una ricostruzione della natura dei versamenti che le imprese edili effettuano alla Cassa edile.

Le Casse Edili sono enti promossi e gestiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori per fini mutualistici e previdenziali in favore dei lavoratori del settore edile.

Le casse edili erogano prestazioni di previdenza ed assistenza e ricevono da parte dei datori di lavoro sia somme - definite accantonamenti - dovute ai lavoratori a titolo di trattamento economico per riposi, ferie, festività e gratifica natalizia, sia somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

Per il principio di libertà delle forme negoziali, l'adesione del datore di lavoro alla Cassa Edile non necessita di una particolare forma sacramentale, essendo sufficiente anche un comportamento concludente quale, come nel caso di specie, l'invio da parte del datore di lavoro alla cassa stessa delle denunce nominative dei propri dipendenti con il calcolo delle somme da versare a titolo di accantonamento e contributi per ciascuno.

Orbene, quanto alle somme che il datore di lavoro versa o dichiara di dovere versare alla cassa a titolo di contributi, invero "nulla quaestio" può sorgere sulla titolarità del relativo credito, nel senso che di tali somme è sicuramente destinataria in via diretta la Cassa, non essendo essi destinati ai singoli lavoratori nei confronti dei quali il datore di lavoro non ha alcun obbligo di versamento.

Ne consegue che l'argomento difensivo usato dalla odierna opponente in proposito è irrilevante.

In relazione agli accantonamenti, che riguardano somme aventi invece diversa natura retributiva, il rapporto tra datore di lavoro, cassa edile e lavoratore dipendente - come già puntualizzato da Cass., Sez. lav. N. 14658, 1° ottobre 2003 ed, ancor prima, da Cass. Sez. Lav., n. 52527 del 27 maggio 1998 - deve costruirsi alla stregua di una delegazione, fondata sull'iscrizione del datore di lavoro alla Cassa.

Il datore di lavoro è il delegante, la Cassa e il soggetto delegato ed il lavoratore è il delegatario, beneficiario della prestazione.

I due diversi ordini di obblighi datoriali nei confronti della Cassa edile - contributi ed accantonamenti - sono (Cass. Sez. Lav. N. 13300/2005; Cass. Sez. lav. N. 52527/ 27 maggio 1998) inscindibili tra loro e non ne è ammesso dunque il parziale adempimento.

Cass sez. lav. N. 13300/2005 conferma di conseguenza che è la Cassa ad essere legittimata ad esigere dai datori di lavoro tanto i contributi, quanto gli accantonamenti, precisando però che tale legittimazione viene meno quanto agli accantonamenti quando il datore di lavoro abbia versato direttamente ai lavoratori le somme oggetto di accantonamento, in questo modo il datore di lavoro avendo di fatto revocato il rapporto di delega con la Cassa.

L'argomentazione non è condivisibile proprio per l'incompatibilità di tale conclusione con l'affermato principio di inscindibilità dei versamenti.

Ed è errato ritenere che il pagamento diretto ai lavoratori costituisca una revoca della delega alla Cassa soprattutto laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro continua ad essere iscritto alla Cassa edile e a

presentare le periodiche denunce relative ai contributi ed agli accantonamenti relative ai lavoratori dipendenti, comportamento del tutto incompatibile con una revoca della delega.

Del tutto irrilevanti pertanto nei confronti della Cassa delegata devono pertanto ritenersi i pretesi pagamenti diretti degli accantonamenti ai lavoratori.

Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Ritenuta la propria competenza e la procedibilità dell'azione, respinge il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2010 che, per l'effetto, dichiara esecutivo.

Dichiara tenuto e condanna l'opponente a rifondere alla cassa edile opposta le spese sostenute per il giudizio, liquidate in €. 608,00 per funzioni, €. 375 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Perugia, 12 Aprile 2011

Il Giudice del lavoro

Dr. Simonetta Liscio

12 aprile 2011

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA

12 Aprile 2011

Dinanzi al Giudice Dr. Simonetta Liscio alle ore 9,50 è chiamata la causa iscritta al n. 770/2010

promossa da: COAP GENERALI COSTRUZIONI E APPALTI GEN. S.R.L.
nei confronti di: CASSA EDILE DI PERUGIA

Sono presenti : per l'opponente l'Avv. Del Frate che deposita originale di notifica del ricorso in opposizione. Per la cassa creditrice opposta è presente la procuratrice speciale Dr. Farinelli, assistita dall'Avv. Cecilia De Vecchi che deposita la procura speciale in copia previa esibizione dell'originale.

L'Avv. De Frate nel rappresentare l'assenza odierna del legale rappresentante della opponente società per riferite ragioni personali, chiede termine per permettere la comparizione del legale rappresentante.

La Dr. Farinelli si riporta alla memoria di costituzione.

L'Avv. De Vecchi si oppone alla richiesta di rinvio. Si riporta alla memoria e chiede che la causa venga decisa.

Il Giudice

Rilevata la odierna ingiustificata assenza del legale rappresentante della opponente respinge l'istanza di rinvio.

Invita le parti alla discussione orale.

L'avv. Del Frate per l'opponente insiste a questo punto sulle eccezioni pregiudiziali formulate, in particolare per la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di Napoli.

In via subordinata insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori articolati in ricorso e contesta la memoria di costituzione avversaria.



TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo: al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia prima in forma esecutiva conforme all'originale, che si rilascia a richiesta dell'Avvocato

nell'interesse di *Cesare De Vecchi*
Cassa Edile delle Provincie di Perugia

PERUGIA, 18/4/11

CANCELLIERE
(Cancelliere
(Gennaro Fiescia)